



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
RDO MEPA N. 1858860 EX D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PER ANNI 5 DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DI
ESTINZIONE DEGLI INCENDI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ó CIG: 7362756276

PREMESSA

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura e servizio oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

Art. 1

(OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE)

1. Affidamento della fornitura e del servizio di manutenzione per anni 5 delle attrezzature e degli impianti di estinzione degli incendi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, ai sensi del *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)* ó CIG: 7362756276

La prestazione contrattuale prevede:

- sorveglianza, controllo, revisione, manutenzione e collaudo dei mezzi di estinzione ubicati nei vari locali della sede centrale e delle sezioni dell'Ente con eliminazione di eventuali anomalie riscontrate nel corso delle verifiche;
- fornitura ed installazione di nuovi mezzi di estinzione, di idonea cartellonistica e di colonnine porta estintori e smaltimento di mezzi di estinzione fuori uso così come indicato nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara;
- aggiornamento registri e cartellini previsti dalla normativa vigente;
- comunicazione annuale, alla stazione appaltante, del calendario degli interventi programmati;
- segnalazione, alla stazione appaltante, di eventuali anomalie non rientranti nel servizio richiesto previo inoltro di relativa offerta che dovrà essere valutata ed accettata dall'ente per gli opportuni adeguamenti.

2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.

3. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.

4. La fornitura dei beni ed il servizio di manutenzione degli stessi dovrà svolgersi presso la sede centrale e le Sezioni dell'Istituto, ai seguenti indirizzi:

- Sede di Roma: Via Appia Nuova, 1411 ó 00178 Roma
- IZS Firenze: Via di Castelpulci, 43 - 50018 Scandicci (Firenze)
- IZS Grosseto: Viale Europa, 30 - 58100 Grosseto
- IZS Arezzo: Via Ugucione della Faggiuola, 14 - 52100 Arezzo
- IZS Siena: Viale Toselli, 12 - 53100 Siena
- IZS Pisa: Via dell'Abetone del Brennero, 4 - 56123 Pisa
- IZS Rieti: Via Tancia, 21 - 02100 Rieti
- IZS Viterbo: Strada Terme Viterbo



- IZS Latina: Strada Congiute Destre snc Latina

Art. 2
(PREZZO E MODALITÀ DI OFFERTA)

1. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, imballo, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

Art. 3
(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE)

1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione della procedura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
- b) consegna dei beni, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
- c) installazione, messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
- d) garanzia, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
- e) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 9;
- f) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 10

2. La ditta dovrà altresì provvedere alla manutenzione delle suddette attrezzature ed impianti e allo smaltimento delle stesse secondo le indicazioni fornite all'interno dello schema riportato nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara.

Art. 4
(DEPOSITO CAUZIONALE ó IMPOSTA DI BOLLO)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.

3. Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso. Ai fini di poter assolvere al pagamento dell'imposta di bollo virtuale l'aggiudicatario dovrà effettuare, in favore dello scrivente Istituto, un bonifico di € 16,00 alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT48C053873886000002430983. Nella causale dovranno essere tassativamente indicati l'oggetto della procedura di gara ed il rispettivo CIG. Copia della ricevuta di detto bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: inventariabili@pec.izslt.it successivamente l'Ente provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801.

Art. 5
(CONSEGNA DEI BENI E MANUTENZIONE)

1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di aggiudicazione.

2. La consegna del materiale dovrà essere effettuata in porto franco, senza onere alcuno per l'Istituto appaltante, presso la Sede Centrale dell'Istituto (Via Appia Nuova, 1411) e presso le Sezioni, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.



3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque previo accordo con referenti indicati dall'Istituto.
4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d'uso in lingua italiana ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l'offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell'offerta tecnica.
5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell'offerta tecnica, nell'intera documentazione e nell'ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all'immediato ritiro a proprie spese e alla relativa sostituzione, sempre a proprie spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.
6. La manutenzione e lo smaltimento degli estintori e degli idranti sarà effettuata secondo un calendario concordato con l'Istituto.
7. In caso di utilizzo degli estintori per necessità, la Ditta provvederà ad effettuare entro 24 ore la ricarica degli estintori utilizzati.

Art. 6 **(MESSA IN USO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, comprensive di adeguata cartellonistica prevista per legge, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi.
2. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte negli articoli precedenti sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l'offerta formulata comprensiva anche di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.).
3. Nel caso in cui l'esito della verifica sia positivo, l'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
4. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo, la Ditta fornitrice ha l'obbligo di ritirare a propria cura e spese i beni non idonei o non conformi e di sostituirli con altri nuovi, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 4, obbligherà la ditta fornitrice a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale dell'‰ (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. La Ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare con cadenza annuale una relazione contenente lo stato dell'arte delle manutenzioni e degli smaltimenti effettuati

Art. 7 **(GARANZIA)**

1. La Ditta fornitrice si impegna a garantire i beni oggetto della presente fornitura, esenti da tutti i vizi e/o gli inconvenienti non derivanti da caso fortuito, forza maggiore, normale usura o responsabilità dell'Amministrazione, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto in proposito dalle norme vigenti. Pertanto la Ditta si obbliga a rimuovere a totale propria cura e spese, ivi compresi i costi di ritiro, di spedizione presso centri di assistenza e di riconsegna dopo l'intervento, tutti i difetti che si dovessero manifestare durante tale periodo nei beni forniti.



Art. 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura. Dovrà altresì effettuare in fattura una distinzione tra somme imputate alla fornitura e somme imputate al servizio. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla gara in questione e dovranno pervenire a seguito di attestazione e regolare esecuzione del contratto. L'Istituto provvederà altresì al pagamento del servizio a seguito di verifica dello stesso.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione e regolare esecuzione della prestazione, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. È fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
7. Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Art. 9 (PENALI)

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, installazione, messa in uso e prove funzionali dei beni oggetto del contratto di fornitura (articolo 5), per cause non imputabili all'Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale ad € 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di mancato espletamento del servizio nei tempi e secondo le modalità concordate con l'ente, l'Istituto applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nello svolgimento del servizio stesso.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate



oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 10

(FORO)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 11

(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Art. 12

(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - É il personale interno dell'Amministrazione;
 - É ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

PER ACCETTAZIONE



(data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 4, commi 1 e 3; art. 5, comma 5; art. 6, commi 3 e 4; art. 7, comma 1; art. 8, comma 1; art. 9, commi 1, 2 e 4; art. 10, comma; art. 12, comma 1.